

Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi

(DPCM 8 novembre 2013)

<i>Denominazione dell'obbligo</i>	<i>Sintesi del contenuto</i>	<i>Riferimento normativo</i>	<i>Link alla sezione contenente le informazioni sull'adempimento e sul procedimento</i>
<p>AQI (destinatari: imprese)</p> <p>L'art. 4 comma 10-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015 dispone che <i>"..... l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità' previste dall'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni"</i>.</p> <p>Il decreto del 17 febbraio 2016 di approvazione del modello standard di costituzione di start-up innovativa avente forma di società a responsabilità limitata non semplificata, il quale all'art. 1 comma 1</p>	<p>Assistenza e/o redazione degli atti costitutivi e degli statuti delle società startup innovative con la costituzione dell'"Ufficio assistenza qualificata alla stipula dell'atto" presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura", <i>"Qualora i contraenti si avvalgano della procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro, l'ufficio a ciò deputato provvede al momento stesso della autenticazione a norma dell'articolo 25 del C.A.D. alla verifica dei requisiti, ivi compresi quelli relativi alla normativa antiriciclaggio nonché quelli amministrativi previsti dall'art. 11 della direttiva 101/2009/CE..."</i>.</p> <p>Con Circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che: "L'ufficio AQI [Ufficio</p>	<p>L'art. 4 comma 10-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015; decreto MSE del 17 febbraio 2016, decreto direttoriale MSE dell'01.07.2016; Circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico e artt. 24 e 25 del CAD.</p>	<p>http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/registro-delle-imprese-e-r-e-a/notizie-ri/start-up-innovativa-con-assistenza-specialistica-della-camera-di-commercio</p>

Aggiornato al 04.2017

<p>dispone che <i>“In deroga a quanto previsto dall'art. 2463 del codice civile, i contratti di società a responsabilità limitata, ivi regolati, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up di cui all'art. 25, comma 8, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico sottoscrittore nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera A al presente decreto, redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui all'art. 2, comma 1” e dal comma 5 del medesimo articolo che “Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione”.</i></p> <p>L'art. 2 del medesimo decreto dispone che il documento informatico di cui sopra <i>“è presentato per l'iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente,...”</i> il quale, ai fini di procedere, effettua preventivi controlli tra i quali <i>“l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”, e “in caso di esito positivo delle verifiche ... procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese...”.</i></p> <p>L'art. 5 comma 2 del medesimo decreto</p>	<p>assistenza qualificata alla stipula dell'atto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura], <i>che autentica, nella persona del Conservatore o di suo delegato, le sottoscrizioni digitali dei contraenti e compie le adeguate verifiche di cui al ridetto decreto 231 del 2007, è ufficio disgiunto dall'ufficio del registro delle imprese al fine di evitare la sovrapposizione del soggetto autenticante e iscrivente, trattandosi di un soggetto, nell'ambito dell'Ente camerale, che presta appunto un'assistenza qualificata alle imprese. L'ufficio AQI è ufficio disgiunto anche da quello che conserva l'archivio informatico ed effettua le comunicazioni ai fini del decreto 231 del 2007”</i></p>		
--	---	--	--

<p>dispone che <i>“Qualora le firme siano autenticate a norma dell’art. 25 del C.A.D. da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, Conservatore del registro delle imprese o persona da esso delegata, l’atto è contestualmente iscritto in sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese...”</i>.</p>			
<p>Attività artigiane (destinatari: imprese)</p> <p>Funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti artigiani ai fini dell’iscrizione, modificazione e cancellazione su istanza di parte, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 1/2010 così come modificato dall’ art. 38 della L.R. n. 9/2016 nonché le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti artigiani ai fini dell’iscrizione, modificazione e cancellazione nell’Albo Imprese Artigiane, ai sensi dell’art. 3bis della L.R. n. 1/2010 introdotto dall’art. 39 della L.R. n. 9/2016, con gestione dei relativi procedimenti d’ufficio.</p>	<p>verifiche amministrative delle pratiche di iscrizione, modificazione e cancellazione di imprese artigiane per gli aspetti riguardanti i requisiti artigiani; Gestione del procedimenti d’ufficio per mancate iscrizioni, modifiche e cancellazioni riguardanti i requisiti artigiani</p>	<p>legge Regionale n. 9/2016 di modifica ed integrazione della Legge Regionale n. 1/2010</p>	<p>Pagina http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albo-imprese-artigiane/albo-delle-imprese-artigiane</p>
<p>Direttiva UE (destinatari: imprese)</p> <p>Arricchimento dei dati del Registro delle Imprese con interconnessione delle informazioni relative alle succursali in Italia di società aventi sede legale in uno Stato membro in base alla Direttiva 2012/17/UE</p>	<p>La direttiva prevede il recupero di alcune informazioni relative alle succursali in Italia di società aventi sede legale in uno Stato membro da iscrivere nel Registro delle Imprese (numero di registrazione, forma giuridica e nome del registro di iscrizione riferite alla sede estera)</p>	<p>Direttiva 2012/17/UE.</p>	<p>Trattasi di adempimento non a carico delle imprese e svolto in automatico dal sistema camerale accedendo a banche dati.</p>